

**SCHEMA DI CONTRATTO DI SERVIZIO  
DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI  
URBANI E ASSIMILATI  
TRA  
L'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO  
E IL GESTORE**

# CONTRATTO DI SERVIZIO

## - Servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati -

L'anno duemila diciannove (2019), il giorno \_\_\_\_\_ (xx) del mese di \_\_\_\_\_ (xx) presso la sede dell'AUSIR sita in Udine;

**TRA**

**AUSIR - Autorità Unica per i Servizi Idrici e Rifiuti**, con sede legale in Udine, via Poscolle n. 6, codice fiscale e reg. impr. 94145210301, P.IVA:02923180307, nel seguito denominata "EGA", rappresentata dal Presidente e rappresentante legale dell'Ente dott. Davide Furlan, nato a Gorizia il 24.12.1968, domiciliato per la carica in Udine, via Poscolle n. 6;

**E**

**Il Gestore** \_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_, iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di \_\_\_\_\_ con il numero di iscrizione \_\_\_\_\_, Codice Fiscale e Partita IVA \_\_\_\_\_, avente capitale sociale di Euro \_\_\_\_\_, rappresentata dal Presidente e legale rappresentante \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la società che rappresenta;

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

## Articolo 1 – Definizioni

- 1.1** Ai fini del presente Contratto di servizio valgono le definizioni normative in materia di gestione dei rifiuti, ivi comprese quelle di cui agli articoli 183 e 184 del D.lgs. n. 152/2006, le definizioni amministrative di cui al successivo comma 2 e le definizioni previste dalla regolazione dell'ARERA *ratione temporis* vigente.
- 1.2** Ai fini dell'interpretazione ed esecuzione del presente Contratto, valgono in particolare le seguenti definizioni:
- “Gestore” o “Gestore del servizio”: l'operatore economico incaricato dall'AUSIR della gestione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati di cui al presente contratto;
  - “Ente di Governo d'Ambito” o “EGA” o “Agenzia”: l'Autorità Unica per i Servizi Idrici e i Rifiuti (AUSIR), istituita dalla L.R. 15 aprile 2016 n. 5, cui partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per l'esercizio delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani;
  - “contratto di servizio”: il presente contratto, comprensivo dei relativi allegati, regolante l'erogazione del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati stipulato tra l'Agenzia e il Gestore;
  - “Disciplinare tecnico” o “Disciplinare”: documento, parte integrante e sostanziale del presente contratto, che definisce le modalità tecniche, gli standard di esecuzione, le tipologie del servizio e i rapporti economici Gestore-Amministrazione comunale per ciascun Comune gestito;
  - “piano economico-finanziario” o “PEF”: documento tecnico-contabile analitico che contiene anche la proiezione, per il periodo di durata dell'affidamento, dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti. Il PEF costituisce parte integrante e sostanziale del Piano d'Ambito ai sensi degli artt. 203, co. 3, D.lgs. 152/2006 e 13 della LR n. 5/2016 e deve essere asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall'istituto di credito stesso e iscritte nell'albo degli intermediari finanziari. Il PEF garantisce il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario e, in ogni caso, il rispetto dei principi di efficacia, di efficienza e di economicità della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati;
  - “Tariffa corrispettiva” è la tariffa istituita ai sensi dell'art. 1, comma 668, della legge n. 147/13;
  - “TARI” tributo è la tariffa istituita ai sensi dell'art.1, comma 639, della legge n. 147/13;

## Articolo 2 – Oggetto

- 2.1** Oggetto del presente Contratto è lo svolgimento da parte del Gestore \_\_\_\_\_, sul territorio assegnato dall'EGA alla Società, del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e di quelli assimilati ai sensi dei regolamenti di cui all'art. 198, co. 2, lett. g) del D.lgs. 152/2006, costituito dal complesso delle attività volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti quali la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario e l'attività di spazzamento delle strade. Il servizio oggetto del presente contratto costituisce un servizio pubblico di interesse generale di rilevanza economica e rappresenta, altresì, un servizio pubblico essenziale ai sensi degli artt. 1 e segg. della L. 12 giugno 1990, n. 146 (Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati) e per nessuna ragione potrà essere sospeso, interrotto o abbandonato.
- 2.2** Le modalità tecniche, gli standard di esecuzione, le tipologie di servizio e i rapporti economici Gestore-Amministrazione comunale per ciascun Comune gestito sono contenute nel rispettivo Disciplinare

tecnico il cui schema tipo è approvato dall'AUSIR, sottoscritto dal Gestore e dal Comune interessato e trasmesso all'Agenzia. Entro il 30 settembre di ciascun anno, il Disciplinare tecnico, sentita l'Agenzia, può essere aggiornato d'intesa tra il Gestore e il Comune. Nelle more della definizione dei Disciplinari tecnici e, comunque, non oltre la data del 30.09.2020, le modalità tecniche, gli standard di esecuzione, le tipologie di servizio e i rapporti economici Gestore-Amministrazione comunale per ciascun Comune gestito continuano ad essere provvisoriamente disciplinati dai Contratti di servizio stipulati dagli Enti locali *ratione temporis* competenti per le parti non in contrasto con il presente Contratto.

**2.3** Le Parti si impegnano, con il presente Contratto, a realizzare le attività necessarie alla gestione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati, promuovendo il progressivo miglioramento dello stato delle infrastrutture e della qualità delle prestazioni erogate agli utenti, in attuazione della normativa vigente.

**2.4** Per il raggiungimento della finalità di cui al comma precedente, l'Ente di governo dell'Ambito si impegna ad ottemperare agli obblighi previsti dal presente Contratto, tra cui:

- a) adottare procedure partecipate che, con il coinvolgimento dei soggetti interessati, permettano di identificare in modo trasparente le priorità di intervento e gli obiettivi di qualità, verificandone la sostenibilità economico-finanziaria e tecnica;
- b) aggiornare le priorità di intervento sulla base delle principali criticità riscontrate e predisporre/aggiornare, coerentemente con la pianificazione regionale di settore e con le disposizioni di ARERA nonché nei tempi previsti, il Programma degli Interventi e il Piano economico-finanziario (PEF) allegati al Piano d'Ambito ai sensi degli artt. 203, co. 3, D.lgs. 152/2006 e 13 della LR n. 5/2016;
- c) approvare gli atti di propria competenza sulla base di istruttorie appropriate, per mantenere il necessario grado di affidabilità, chiarezza, coerenza e trasparenza della presente convenzione.

**2.5** Per il raggiungimento della finalità di cui al comma 2.3, il Gestore \_\_\_\_\_ si impegna ad ottemperare agli obblighi previsti dal presente Contratto, tra cui:

- a) garantire la gestione del servizio in condizioni di efficienza, efficacia ed economicità, promuovendo il miglioramento delle prestazioni erogate agli utenti e dello stato delle infrastrutture, secondo le priorità stabilite dall'EGA in attuazione della normativa vigente;
- b) sostenere i rischi connaturati alla gestione, a fronte dei quali percepisce i ricavi da corrispettivi tariffari, secondo la normativa vigente;
- c) realizzare il Programma degli Interventi e tutte le attività necessarie a garantire adeguati livelli di qualità agli utenti;
- d) adottare tutte le azioni necessarie a mantenere un adeguato grado di affidabilità, chiarezza, coerenza e trasparenza del presente Contratto.

### **Articolo 3 – Regime giuridico per la gestione del servizio**

**3.1** Il Gestore \_\_\_\_\_ provvede all'esercizio della gestione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati in regime di affidamento *in house providing* come tale riconosciuto dalla deliberazione dell'Assemblea regionale d'Ambito n. x/2019.

### **Articolo 4 - Perimetro delle attività affidate**

- 4.1** L'esercizio della gestione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, da parte del Gestore \_\_\_\_\_, si svolge all'interno del perimetro amministrativo dei Comuni di seguito riportati:

[elenco Comuni gestiti]

#### **Articolo 5 – Durata del Contratto**

- 5.1** Tenuto conto della deliberazione dell'Assemblea regionale d'Ambito n. x/2019, la durata del presente Contratto di servizio è fissata dal 1° gennaio 2020 al 1° gennaio 2035.

#### **Articolo 6 – Contenuto del Piano d'Ambito**

- 6.1** È atto fondamentale per il presente Contratto e di riferimento per lo svolgimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani affidato il Piano d'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, approvato con deliberazione dell'Assemblea regionale d'Ambito n. x/2019;
- 6.2** Il Piano d'Ambito è costituito, ai sensi degli artt. 13 della LR n. 5/2016 e 203, comma 3, del decreto legislativo 152/2006, dai seguenti atti:
- a) la *Ricognizione delle opere ed impianti esistenti*, che individua le infrastrutture da affidare al Gestore;
  - b) il *Programma degli Interventi (Pdl)*, che individua le attività di manutenzione straordinaria e le nuove opere da realizzare, compresi gli interventi di adeguamento di infrastrutture già esistenti, necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza;
  - c) il *Modello gestionale ed organizzativo*, che definisce la struttura operativa mediante la quale il Gestore \_\_\_\_\_ assicura il servizio all'utenza e la realizzazione del Programma degli Interventi;
  - d) il *Piano Economico-Finanziario (PEF)*, che - nell'ambito del piano tariffario redatto secondo le forme e le modalità definite dall'ARERA - prevede con cadenza annuale e per tutto il periodo di affidamento l'andamento dei costi di gestione e di investimento al netto di eventuali finanziamenti pubblici a fondo perduto ed è integrato dalla previsione dei proventi da tariffa. Il piano garantisce il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario e, in ogni caso, il rispetto dei principi di efficacia, di efficienza e di economicità della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati. Tale piano economico – finanziario deve essere asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall'istituto di credito stesso e iscritte nell'albo degli intermediari finanziari o da una società di revisione.
- 6.3** L'EGA assicura che, all'inizio e per tutta la durata dell'affidamento, le previsioni del presente Contratto consentano, nel loro complesso, di perseguire l'obiettivo di raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario.
- 6.4** L'EGA garantisce un costante aggiornamento del Piano d'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in coerenza con la pianificazione regionale di settore e con le disposizioni di ARERA.

#### **Articolo 7 – Ulteriori obblighi dell'EGA**

### 7.1 L'EGA è obbligato a:

- a) avviare la procedura di individuazione del nuovo soggetto Gestore almeno diciotto mesi prima della scadenza naturale del presente Contratto e, nel caso di cessazione anticipata, entro tre mesi dall'avvenuta cessazione;
- b) predisporre lo schema tipo del Disciplinare tecnico;
- c) provvedere all'adempimento degli obblighi posti in capo agli EGA dalla regolazione dell'ARERA in tema di predisposizione tariffaria;
- d) garantire gli adempimenti previsti dalle disposizioni normative e regolamentari applicabili al servizio di gestione integrata dei rifiuti adottando gli atti necessari secondo i termini previsti, attivandosi in tal senso anche presso i Comuni e le altre pubbliche Amministrazioni;
- e) garantire lo svolgimento della procedura di subentro nelle modalità e nei tempi previsti dalla normativa vigente;
- f) adempiere alle obbligazioni nascenti dal Contratto al fine di garantire le condizioni economiche, finanziarie e tecniche necessarie per l'erogazione e la qualità del servizio da parte del Gestore a livelli auspicabilmente crescenti nel tempo;
- g) controllare le attività del Gestore, raccogliendo, verificando e validando dati e informazioni inviate dal Gestore medesimo, anche nell'ambito dei procedimenti di attuazione della regolazione dell'ARERA.

### **Articolo 8 – Ulteriori obblighi del Gestore**

#### 8.1 Il Gestore è obbligato a:

- a) a svolgere a regola d'arte le attività oggetto del presente Contratto;
- b) garantire il buon funzionamento dei servizi e a osservare la normativa vigente in materia ambientale e adempiere a tutti gli obblighi posti a suo carico dal presente Contratto e dai Disciplinari tecnici allegati;
- c) raggiungere gli standard economici, qualitativi e tariffari previsti dalla regolazione dell'ARERA e assunti dal presente Contratto di servizio;
- d) rispettare i criteri e le modalità di applicazione delle tariffe determinate dall'EGA in base alla regolazione dell'ARERA;
- e) adottare la Carta del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in conformità alla normativa vigente e alla regolazione dell'ARERA, al fine di rispettare i diritti dell'utenza;
- f) provvedere alla realizzazione del Programma degli Interventi;
- g) garantire il permanere, per tutta la durata del Contratto, dei requisiti di idoneità professionale (tra i quali la capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa) previsti dal presente Contratto. Il Gestore si impegna, altresì, a conservare, per tutta la durata del Contratto, i requisiti di legge per l'esecuzione delle attività oggetto del Contratto. Nel caso in cui intenda avvalersi di imprese terze, il Gestore è tenuto a richiedere e garantire, per le specifiche attività oggetto di affidamento, il possesso dei requisiti prescritti;
- h) osservare le prescrizioni e gli obiettivi in materia di recupero e riciclaggio dei rifiuti fissati dal Piano regionale di gestione dei rifiuti, nonché degli ulteriori atti di pianificazione eventualmente adottati dall'Agenzia e dagli altri soggetti pubblici competenti;
- i) trasmettere all'EGA le informazioni tecniche, gestionali, economiche, patrimoniali e tariffarie riguardanti tutti gli aspetti del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, sulla base della pertinente normativa e della regolazione dell'ARERA e sulla base di quanto prescritto dalla deliberazione dell'Assemblea regionale d'Ambito n. x/2019;
- j) prestare ogni collaborazione per l'organizzazione e l'attivazione dei sistemi di controllo integrativi che l'EGA ha facoltà di disporre durante tutto il periodo di affidamento, purché tali disposizioni

non siano incoerenti con la regolazione ARERA, non abbiano caratteristiche discriminatorie o vessatorie, non siano già nella disponibilità dell'EGA nell'ambito di qualsivoglia altra raccolta di dati;

- k) dare tempestiva comunicazione all'EGA del verificarsi di eventi che comportino o che facciano prevedere irregolarità nell'erogazione del servizio, nonché assumere ogni iniziativa per l'eliminazione delle irregolarità, in conformità con le prescrizioni dell'EGA medesimo;
- l) rispondere della gestione dei beni strumentali di proprietà pubblica, affidati al medesimo, nonché di quelli acquistati e/o realizzati direttamente, comunque destinati all'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- m) prestare le garanzie finanziarie e assicurative previste dal Contratto;
- n) pagare tutte le imposte, tasse, canoni, diritti ed ogni altro onere fiscale stabiliti dallo Stato, dalla Regione o dal Comune ed inerenti il servizio oggetto del presente contratto, ivi comprese le imposte relative ai beni, anche immobili, non strumentali al servizio;
- o) pagare le penali e dare esecuzione alle sanzioni;
- p) attuare le modalità di rendicontazione delle attività di gestione, previste dalla normativa vigente;
- q) curare l'aggiornamento della Ricognizione delle opere ed impianti esistenti del Piano d'Ambito;
- r) proseguire nella gestione del servizio fino al subentro del nuovo Gestore;
- s) rispettare gli obblighi di comunicazione previsti dalla regolazione dell'ARERA e dal presente Contratto;
- t) trasmettere all'EGA il Disciplinare tecnico sottoscritto, nel rispetto dello schema tipo approvato dall'Agenzia, con ciascun Comune gestito ed ogni successivo aggiornamento;
- u) depositare presso gli uffici dell'EGA ed entro trenta giorni dalla sua approvazione, il bilancio d'esercizio, certificato da parte di società di revisione ai sensi di legge.

**8.2** Ai sensi dell'art. 4, co. 7, della LR n. 5/2016, il Gestore \_\_\_\_\_ è tenuto a versare una quota annua, a copertura dei costi di funzionamento dell'EGA. Tale quota, definita dall'EGA in applicazione delle disposizioni dell'ARERA, è trasferita dal Gestore secondo le modalità indicate dallo stesso EGA.

**8.3** Il Gestore \_\_\_\_\_ si impegna a mantenere, per tutta la durata del servizio, uffici di relazione con il pubblico idonei a ricevere le richieste degli utenti e ad offrire ogni informazione sulle condizioni, sulla qualità, sulle modalità e sullo sviluppo del servizio, nonché sul rispetto da parte del Gestore \_\_\_\_\_ della disciplina tecnica e giuridica vigente, e dei sistemi di qualità aziendale.

**8.4** Alla cessazione per qualsiasi causa del presente Contratto, il Gestore \_\_\_\_\_ è obbligato a restituire in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione all'Ente proprietario e a trasferire al nuovo Gestore: a) i beni strumentali ricevuti in godimento dai Comuni per l'esercizio del servizio pubblico; b) i beni strumentali acquisiti o realizzati durante l'affidamento mediante finanziamento dell'Agenzia o di altro ente pubblico e dati in uso al Gestore; c) i beni strumentali finanziati tramite tariffa, ove completamente ammortizzati alla data di scadenza dell'affidamento. Ove non completamente ammortizzati, i beni strumentali finanziati tramite tariffa dovranno essere trasferiti al Gestore entrante secondo il valore netto contabile definito dall'Agenzia; il Gestore subentrante dovrà, quindi, corrispondere al Gestore uscente il valore così individuato.

**8.5** A tutela della continuità del pubblico servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, è obbligo del Gestore \_\_\_\_\_ proseguire l'erogazione del servizio, secondo le modalità tecniche e le condizioni economiche previste dal presente contratto e allegati, per tutto il periodo necessario per l'esperimento della procedura avente ad oggetto il nuovo affidamento del servizio e fino al subentro del nuovo Gestore.

### **Articolo 9 – Corrispettivi del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani**

- 9.1** I corrispettivi del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani sono approvati dall'ARERA su proposta dell'EGA in coerenza con il piano economico finanziario, nel rispetto della normativa vigente e ai sensi della deliberazione ARERA 31 ottobre 2019, n. 443/2019/R/RIF "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021" (MTR) e s.m.i.
- 9.2** In regime di finanziamento del servizio tramite TARI (Tassa sui Rifiuti), Il Gestore \_\_\_\_\_ fattura il servizio reso direttamente a ciascun Comune gestito, sulla base dei corrispettivi di cui al comma precedente e tenuto conto delle modalità tecniche, degli standard di esecuzione e delle tipologie di servizio definiti nel rispettivo Disciplinare tecnico. La periodicità della fatturazione al Comune è definita nel Disciplinare tecnico.
- 9.3** In caso di istituzione della Tariffa corrispettiva da parte del Comune gestito, il Gestore \_\_\_\_\_ provvede all'applicazione e riscossione diretta della tariffa nei confronti degli utenti del servizio, sulla base dei corrispettivi di cui al comma 1 e tenuto conto delle modalità tecniche, degli standard di esecuzione e delle tipologie di servizio definiti nel rispettivo Disciplinare tecnico. La periodicità della fatturazione agli utenti è definita nel Disciplinare tecnico.

### **Articolo 10 – Affidamento a terzi di attività operative**

- 10.1** Ferma restando la sua piena responsabilità in ordine all'organizzazione e all'esecuzione delle attività oggetto del presente Contratto, il Gestore \_\_\_\_\_ può affidare, nel rispetto della vigente disciplina in materia di appalti pubblici, l'esecuzione di attività operative a soggetti terzi in possesso dei necessari requisiti morali, tecnici ed economico-finanziari.
- 10.2** Gli affidamenti di cui al comma 1 aventi ad oggetto attività ad alta intensità di manodopera devono prevedere specifiche clausole sociali, volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale già impiegato, ai sensi dell'art. 50 del D.lgs. n. 50/2016 e nei limiti e nel rispetto dei principi comunitari in materia.
- 10.3** Il Gestore \_\_\_\_\_ è tenuto a trasmettere tempestivamente all'Agenzia i documenti contrattuali sottoscritti aventi ad oggetto gli affidamenti di cui al presente articolo.

### **Articolo 11 – Poteri e funzioni di indirizzo dell'EGA**

- 11.1** L'Agenzia può intervenire con atti di indirizzo finalizzati a regolare aspetti organizzativi nell'esecuzione operativa del servizio, purché gli stessi non comportino un'alterazione dei costi o modifiche contrattuali.

### **Articolo 12 – Rapporto di lavoro del personale**

- 12.1** Il Gestore \_\_\_\_\_ deve osservare, nei riguardi dei propri dipendenti impiegati nell'esecuzione dei servizi assegnati, il rispetto delle leggi, dei regolamenti e delle disposizioni normative in materia di rapporto di lavoro, di previdenza ed assistenza sociale e di sicurezza ed igiene del lavoro.
- 12.2** Il Gestore \_\_\_\_\_ deve applicare al proprio personale dipendente il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di



lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (UTILITALIA ex FederAmbiente).

- 12.3** Il Gestore \_\_\_\_\_ assume l'impegno a svolgere le opportune e necessarie iniziative di formazione del personale in coerenza con l'obiettivo del miglioramento continuo e costante del servizio.
- 12.4** Al termine del presente Contratto, ovvero in caso di sua interruzione anticipata, il personale dipendente da trasferire al nuovo Gestore è unicamente quello del Gestore uscente adibito, in via esclusiva, al servizio di cui al presente contratto. Il trasferimento del personale è, altresì, regolato dalla contrattazione collettiva vigente.

### **Articolo 13 – Inadempimenti del Gestore e risoluzione del Contratto**

- 13.1** Il Gestore \_\_\_\_\_ elimina, nel termine indicato dall'EGA in apposita comunicazione, gli inadempimenti e le irregolarità che quest'ultimo abbia rilevato nello svolgimento delle attività affidate.
- 13.2** La presentazione di eventuali giustificazioni non fa venire meno l'obbligo del Gestore \_\_\_\_\_ alla esecuzione delle attività richieste dall'EGA con la comunicazione di cui al precedente comma, né l'obbligo di garantire la continuità di gestione ed erogazione del servizio.
- 13.3** Qualora il Gestore \_\_\_\_\_ non adempia alle prescrizioni indicate, determinando pregiudizi anche parziali alla erogazione dei servizi affidati, l'EGA può provvedere direttamente o a mezzo di soggetti da esso incaricati alle esecuzioni delle attività richieste. Le spese delle attività così eseguite sono poste, oltre al risarcimento degli eventuali danni, a carico del Gestore inadempiente.
- 13.4** Qualora il ripetersi o la gravità di inadempienze, nonché il mancato rispetto delle intimazioni ad adempiere, pregiudichino o rischino di pregiudicare la continuità, la qualità dei servizi affidati o il raggiungimento degli obiettivi posti dal Piano d'Ambito, l'EGA - previa specifica diffida a rimuovere le cause e a produrre giustificazioni in un tempo congruo e compatibile alle esigenze del servizio - dichiara la decadenza della presente convenzione in danno del Gestore responsabile ove non ritenesse accettabili le giustificazioni dallo stesso prodotte.
- 13.5** L'EGA dà formale comunicazione all'ARERA e al Gestore inadempiente della dichiarata decadenza, indicando le modalità e gli obblighi per il subentro del nuovo Gestore del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.
- 13.6** In tutti i casi di scadenza naturale o anticipata del rapporto regolato dal presente Contratto, il Gestore \_\_\_\_\_ assicura la continuità della gestione del servizio alle condizioni poste dal Contratto stesso fino al subentro del nuovo Gestore.

### **Articolo 14 – Penali**

- 14.1** In caso di inosservanza delle disposizioni previste nel presente Contratto di servizio o di comportamento omissivo o commissivo del Gestore, suscettibile di pregiudicare la continuità e la qualità dei servizi ed il raggiungimento degli obiettivi o di cagionare un danno all'Agenzia o agli Enti

locali, l'EGA è tenuto ad applicare, previa verifica in ordine alle cause e alle correlate responsabilità, specifiche penali, i cui valori massimi e minimi saranno definiti dall'Agenzia con atto separato.

- 14.2** Qualora ricorra una delle ipotesi previste dal comma 1, l'Agenzia trasmette al Gestore formale lettera di contestazione prevedendo un congruo termine per le osservazioni e indicando il termine perentorio entro cui il Gestore deve ovviare all'inadempimento.
- 14.3** L'Agenzia procede all'applicazione della penale in caso di accertamento positivo di un inadempimento ovvero in caso di mancata produzione delle osservazioni da parte del Gestore entro il termine di cui al comma precedente ovvero in caso di rigetto delle stesse da parte dell'Agenzia. Il Gestore resta comunque obbligato ad ovviare all'inadempimento rilevato nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre il termine indicato dall'Agenzia.
- 14.4** L'ammontare delle penali e della valorizzazione della prestazione non eseguita sarà detratto dal corrispettivo per il servizio di cui all'art 9.
- 14.5** L'EGA comunica all'ARERA le penali applicate al Gestore \_\_\_\_\_ per le successive determinazioni di competenza.

#### **Articolo 15 – Sanzioni**

- 15.1** L'EGA è tenuto a segnalare all'ARERA, dandone comunicazione al Gestore \_\_\_\_\_, i casi di violazione delle disposizioni recate dalla regolazione settoriale per i seguiti sanzionatori di competenza.

#### **Articolo 16 – Garanzie**

- 16.1** A garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti con il presente Contratto, il Gestore è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria pari al cinque per cento (5%) dell'importo economico del corrispettivo annuale del Gestore (art. 9 del Contratto), mediante fideiussione bancaria o assicurativa prestata da Istituto autorizzato in base alle disposizioni di legge. La garanzia fideiussoria deve essere completa di firma del fideiussore e intestata all'Agenzia, quale Ente garantito.
- 16.2** La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, c.c., nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Agenzia.
- 16.3** il Gestore \_\_\_\_\_ ha l'obbligo di reintegrare l'ammontare garantito dalla garanzia fideiussoria in caso di escussione totale o parziale da parte dell'EGA entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione scritta dell'EGA, pena la risoluzione del contratto dopo tre mesi di messa in mora senza esito.
- 16.4** La prestazione della garanzia non limita l'obbligo del Gestore \_\_\_\_\_ di provvedere all'intero risarcimento dei danni causati, in base alle norme di legge.

#### **Articolo 17 – Assicurazioni**

- 17.1** Il Gestore \_\_\_\_\_ assumerà, senza riserva o eccezione, ogni responsabilità per danni cagionati all’Agenzia o ai terzi, alle persone o alle cose, che dovessero derivare da qualsiasi fatto in relazione all’esecuzione dei servizi affidati o a cause agli stessi collegati.
- 17.2** Ai fini di cui al comma precedente, il Gestore \_\_\_\_\_ è obbligato a stipulare una polizza assicurativa con un intermediario iscritto al Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi (RUI), avente ad oggetto:
- a) le normali coperture assicurative RC per automezzi per massimali idonei e non inferiori a quelli stabiliti per legge, assicurando ciascun automezzo rispetto ai danni a persone e a cose;
  - b) la copertura assicurativa di responsabilità civile verso l’Agenzia, gli enti locali, i terzi in generale (estesa anche alla responsabilità civile per inquinamento) ed i prestatori di lavoro (RCT – RCO), per i rischi inerenti la propria attività, inclusa la concessione in oggetto, con massimale per sinistro, valido per l’intero servizio affidato, di importo idoneo e non inferiore a quello stabilito per legge.
- 17.3** Il Gestore \_\_\_\_\_ è obbligato a trasmettere annualmente all’Agenzia la documentazione attestante il pagamento dei premi assicurativi e la permanenza dell’efficacia dei relativi contratti. Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, tali franchigie o scoperti non sono opponibili all’Agenzia.
- 17.4** In caso di evento causativo di danno, il Gestore \_\_\_\_\_ è obbligato a dare comunicazione scritta all’Agenzia e all’intermediario assicurativo. La stipulazione del contratto di assicurazione non esime il Gestore da responsabilità per i danni di cui al comma 1 durante tutto il periodo di validità dell’affidamento. In ogni caso, le coperture assicurative *de quibus* dovranno avere validità almeno fino ai sei mesi successivi alla scadenza contrattuale, al fine di garantire la tutela rispetto ad eventuali danni riconducibili al periodo di validità dell’affidamento.

#### **Articolo 18 – Modalità di aggiornamento della convenzione**

- 18.1** Le Parti provvedono all’aggiornamento del testo del presente Contratto in coerenza con le previsioni previste dalla normativa vigente e dai provvedimenti di ARERA.
- 18.2** Le Parti provvedono, altresì, all’aggiornamento del testo del presente Contratto nell’ipotesi di modifica del perimetro amministrativo dei Comuni gestiti di cui al precedente articolo 4.

#### **Articolo 19 – Allegati**

- 19.1** Le Parti considerano i documenti allegati, di seguito elencati, quali parte integrante - formale e sostanziale - della presente Convenzione:
- **Allegato 1** – Deliberazione dell’Assemblea regionale d’Ambito n. **x/2019** (affidamento in house providing del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani);
  - **Allegato 2** – Deliberazione dell’Assemblea regionale d’Ambito n. **y/2019** (approvazione del Piano d’Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani).

#### **Articolo 20 – Norme finali**

- 20.1** Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto e segnatamente quelle fiscali, compresa l'imposta di bollo e di registro, sono a carico del Gestore \_\_\_\_\_.
- 20.2** La presente Convenzione verrà registrata solo in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 24.06.1986, n. 131.
- 20.3** Per quanto non espressamente previsto nel presente Contratto, le parti fanno riferimento alla normativa nazionale e regionale in materia di servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, in materia di servizi e lavori pubblici e, in particolare, al D.lgs. n. 152/2006 e alla L.R. n. 5/2016.
- 20.4** Il Gestore \_\_\_\_\_ non può cedere o trasferire a terzi la titolarità del presente Contratto, né uno o più obblighi e/o diritti nascenti dallo stesso, salva espressa deliberazione dell'EGA, sotto pena dell'immediata risoluzione del Contratto medesimo, con tutte le conseguenze di legge e con l'incameramento da parte dell'Agenzia delle garanzie prestate dal Gestore.
- 20.5** Tutte le controversie derivanti dalla esecuzione ed interpretazione del presente Contratto saranno devolute, in quanto appartenenti alla giurisdizione esclusiva sui servizi pubblici, alla giurisdizione esclusiva del Tribunale amministrativo regionale del Friuli Venezia Giulia di Trieste, fatte salve le controversie che la normativa di tempo in tempo vigente consente che siano deferite alla giurisdizione del giudice ordinario, per le quali sarà competente, con esclusione espressa di qualsiasi altro Foro, il Tribunale di Udine.

**per l'AUSIR**

\_\_\_\_\_

**per il Gestore**

\_\_\_\_\_